

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	494
<b>Data della delibera</b>	08-05-2024
<b>Oggetto</b>	Contratti/Convenzioni
<b>Contenuto</b>	Presa d'atto verbale manifestazione di interesse per posti letto di residenzialità assistenziale intermedia setting 3 delibera aziendale n. 1297/2023 - ambiti territoriali Pistoia e Valdinievole ed approvazione relativo schema di convenzione

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
<b>Direttore del Dipartimento</b>	BONCIANI RITA
<b>Struttura</b>	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
<b>Direttore della Struttura</b>	VOLPONI BIANCAROSA
<b>Responsabile del procedimento</b>	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.303.050	quote sanitarie residenze private	3B021016	2024
694.960	quote sanitarie residenze private	3B021016	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	14	Schema convenzione da sottoscrivere tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Struttura individuata a seguito manifestazione di interesse per l' acquisizione di posti letto residenzialità assistenziale intermedia setting 3
2	11	Atto di nomina a responsabile esterno al trattamento dati
3	3	Schema patto di integrità

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli: art.8-ter “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”, art.8- quarter “Accreditamento istituzionale”, art. 8- quinquies “Accordi contrattuali”;

- la Delibera GRT n. 909 del 07.08.2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono state emanate indicazioni per assicurare un’omogenea organizzazione a livello regionale del sistema delle Cure Intermedie e contestualmente sono state definite le tariffe dei diversi setting assistenziali;

- il Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'[articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

- la Legge 05.08.2022 n.118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che apporta modifiche al Decreto Legislativo n. 502/1992, in particolare precisa che “... i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e per i soggetti già titolari di accordi contrattuali”;

**Considerato:**

- che con delibera GRT n. 818 del 29/06/2020 “Setting cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie” la Regione forniva indicazioni alle Aziende sanitarie circa l’organizzazione dei posti letto di cure intermedie stabilendo il parametro di 0,4/1000 residenti per ogni Azienda USL, e con l’integrazione apportata con delibera GRT n. 1695 del 29/12/2020 “Riparto tra le Aziende USL della quota prenotata sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, delle risorse in c/capitale destinate con la DGR n.818/2020 all’incremento della dotazione di posti letto di cure intermedie” ha autorizzato l’eventuale utilizzo di contributi in conto capitale per l’incremento della dotazione di posti letto a bassa intensità di cura o per la loro riqualificazione;

- che con delibera n. 1297 del 17/11/2023 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per la sottoscrizione di accordi contrattuali per residenzialità intermedia setting 3 per gli ambiti territoriali delle zone di Pistoia e Valdinievole, in particolare:

- a) **zona PISTOIA** n. 14 posti letto residenzialità intermedia setting 3 – max. n. 5110 giornate annue di presenza
- b) **zona VALDINIEVOLE** n. 16 posti letto residenzialità intermedia setting 3 – max 5840 giornate annue di presenza;

**Considerato che** alla manifestazione di interesse hanno presentato istanza due Strutture, come risulta dal verbale, conservato agli atti d'ufficio, precisamente per la Zona di Pistoia RSA Villone Puccini (consorzio sociale Comars) di Pistoia e per la zona Valdinievole RSA Villa Matilde di Pescia (PT);

**Preso atto che**, come indicato nel già richiamato verbale, la commissione di valutazione per l'avviso di cui alla delibera n.1297/2023 sopra richiamata, ha esaminato le domande presentate ed ha assegnato i seguenti posti letto di cure intermedie:

**Zona Pistoia:**

- RSA Villone Puccini (Consorzio Sociale Comars) n. 14 posti di residenzialità intermedia setting 3;

**Zona Valdinievole:**

- RSA Villa Matilde n. 8 posti di residenzialità intermedia setting 3 (per questa zona, come indicato nell'avviso di manifestazione di interesse, i soggetti interessati potevano presentare istanza per un numero inferiore di posti letto rispetto a quelli richiesti, ma non per meno di 8, numero minimo di posti letto per il modulo di residenzialità assistenziale intermedia in base alla normativa regionale vigente);

**Considerato che:**

- per la zona Pistoia l'accordo contrattuale avrà durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1297/2023;

-per la zona Valdinievole l'accordo contrattuale avrà la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1297/2023;

- l'accordo contrattuale sarà sottoscritto con le Strutture in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della DGRT n.995/2016;

**Visto** lo schema di convenzione, Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture sopra indicate, con durata di 12 mesi per la zona di Pistoia e di 24 mesi per la zona Valdinievole, dalla data di sottoscrizione, fatto salvo eventuale proroga tecnica per 6 mesi;

**Considerato che:**

- il costo previsto per i setting assistenziali è definito con delibera GRT n. 909/2017, ammonta a € 119,00 giornaliero per il setting 3;

- in base a quanto indicato nell'avviso approvato con delibera DG. n. 1297/2023, saranno retribuite esclusivamente le giornate di effettiva presenza; non è previsto il pagamento "vuoto per pieno" e non è riconosciuto il pagamento della giornata di dimissione. L'eventuale prolungamento delle giornate di degenza, rispetto a quanto previsto dalla DGRT 909/2017, deve essere autorizzato dalla struttura ASLTC di riferimento;

- secondo quanto previsto dalla DGRT n. 909/2017 è garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale, che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa;

-la struttura che sottoscriverà la convenzione, il cui schema allegato 1 è parte integrante del presente atto, dovrà garantire un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito, senza alcun onere a carico dell'assistito;

**Dato atto** che il volume economico complessivo massimo annuo, in caso di pieno utilizzo dei posti letto, derivante dall'adozione del presente atto, da imputare al conto economico 3B021216 "quote sanitarie residenze private" è quantificato:

- zona Pistoia n. 14 posti setting 3 € 608.090,00
- zona Valdinievole n. 16 posti setting 3 € 694.960,00

**Ritenuto di** procedere alla stipula della convenzione con le seguenti Strutture:

Zona Pistoia: RSA Villone Puccini (Consorzio Sociale Comars) n. 14 posti di residenzialità intermedia setting 3;

Zona Valdinievole: RSA Villa Matilde n. 8 posti di residenzialità intermedia setting 3;

**Rilevato** che nelle more dell'adozione del presente atto sono fatti salvi i rapporti intercorsi fra le parti;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale";

- al punto 5 del dispositivo è previsto "che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale";

**Richiamata** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, Allegato 3 del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione;

**Ritenuto** pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale tra l'Azienda e le Strutture sopra elencate l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 2;

**Ritenuto** di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione e all'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

**Preso atto che** il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria da lui effettuata;

**Precisato** che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla definizione degli accordi con le Strutture che attualmente sono in proroga, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di prendere atto** che con delibera n. 1297 del 17/11/2023 è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per la sottoscrizione di accordi contrattuali per residenzialità intermedia setting 3 per gli ambiti territoriali delle zone di Pistoia e Valdinievole, in particolare:

- a) **zona PISTOIA** n. 14 posti letto residenzialità intermedia setting 3 – max. n. 5110 giornate annue di presenza
- b) **zona VALDINIEVOLE** n. 16 posti letto residenzialità intermedia setting 3 – max 5840 giornate annue di presenza

2. **di prendere atto anche** che, come da verbale conservato agli atti d'ufficio, la commissione di valutazione per l'avviso di cui alla delibera n.1297/2023, ha esaminato le domande presentate ed ha assegnato i seguenti posti letto di cure intermedie:

### **Zona Pistoia:**

- RSA Villone Puccini (Consorzio Sociale Comars) n. 14 posti di residenzialità intermedia setting 3;

### **Zona Valdinievole:**

- RSA Villa Matilde n. 8 posti di residenzialità intermedia setting 3 (per questa zona, come indicato nell'avviso di manifestazione di interesse, i soggetti interessati potevano presentare istanza per un numero inferiore di posti letto rispetto a quelli richiesti, ma non per meno di 8, numero minimo di posti letto per il modulo di residenzialità assistenziale intermedia in base alla normativa regionale vigente);

3. **di prendere atto altresì che:**

-per la **zona Pistoia** l'accordo contrattuale avrà durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1297/2023;

-per la **zona Valdinievole** l'accordo contrattuale avrà la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di eventuale proroga tecnica per 6 mesi, come indicato nell'Avviso approvato con Deliberazione n. 1297/2023;

- l'accordo contrattuale sarà sottoscritto con le Strutture in possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della DGRT n.995/2016

4. **di prendere atto infine** che il volume economico complessivo massimo annuo, in caso di pieno utilizzo dei posti letto, derivante dall'adozione del presente atto, da imputare al conto economico 3B021216 "quote sanitarie residenze private" è quantificato:

- **zona Pistoia** n. 14 posti setting 3 € 608.090,00 (durata accordo contrattuale dalla data di sottoscrizione per 12 mesi con possibilità di proroga tecnica per 6 mesi);
- **zona Valdinievole** n. 16 posti setting 3 € 694.960,00 (durata accordo contrattuale 24 mesi dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga tecnica 6 mesi);

5. **di procedere** alla stipula della convenzione, secondo lo schema all. 2 al presente atto, con le seguenti Strutture:

- Zona Pistoia:** RSA Villone Puccini (Consorzio Sociale Comars) n. 14 posti di residenzialità intermedia setting 3, durata del contratto dalla data di sottoscrizione per 12 mesi, con possibilità di proroga tecnica per 6 mesi;
- Zona Valdinievole:** RSA Villa Matilde n. 8 posti di residenzialità intermedia setting 3, durata del contratto dalla data di sottoscrizione per 24, mesi con possibilità di proroga tecnica per 6 mesi;

6. **di prendere atto** che nelle more dell'adozione del presente atto sono fatti salvi i rapporti intercorsi fra le parti;

7. **di delegare** il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione per l'acquisizione dei posti di cure intermedie setting 3 a seguito di avviso di manifestazione di interesse, come da verbale agli atti d'ufficio, fra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture, RSA Villone Puccini e RSA Villa Matilde e all'atto di nomina a Responsabile Trattamento Dati, all. 2, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

8. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore del Dipartimento Medicina Multidimensionale, al Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie, al Direttore SOC Governo area convenzionati, al Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato;

9. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

11. **di pubblicare** il presente atto sull'albo on- line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Valerio Mari)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Valeria Favata)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Simona Dei)

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

## ALL. 1

SCHEMA CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E \_\_\_\_\_  
PER ACQUISIZIONE DI N° POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 3  
RESIDENZIALITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA (BASSA INTENSITA') PERIODO  
DALL'ULTIMA DATA APPOSTA DIGITALMENTE AL \_\_\_\_\_  
CIG\_\_\_\_\_

### TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.....del.....

### E

\_\_\_\_\_, d'ora in poi Struttura, con sede legale in\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA\_\_\_\_\_, nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato

### PREMESSO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

a) 8 –ter “ *Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*”;

b)8- quater “*Accreditamento istituzionale*”

c)8- quinquies “*Accordi contrattuali*”

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”, ed in particolare: art. 29, comma 6, “*Finanziamento della mobilità sanitaria*”;

- il Decreto Lgs.196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato con Decreto Lgs. 101/18 “ *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento

attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- la Delibera GRT n. 995/2016 “*Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015*”;
- la Delibera G.R.T. n° 909 del 7 agosto 2017 “*Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera*” con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;
- il Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta delle prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- la delibera GRT n. 818 del 29/06/2020 “*Setting cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie*” con la quale la Regione forniva indicazioni alle Aziende sanitarie circa l'organizzazione dei posti letto di cure intermedie stabilendo il parametro di 0,4/1000 residenti per ogni Azienda USL, e la successiva integrazione con delibera GRT n. 1695 del 29/12/2020 “*Riparto tra le Aziende USL della quota prenotata sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, delle risorse in c/capitale destinate con la DGR n.818/2020 all'incremento della dotazione di posti letto di cure intermedie*”;
- che con delibera n. 1297 del 17.11.2023 “*Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per sottoscrizione accordo contrattuale per posti residenzialità intermedia setting 3 ambito territoriale Pistoia e Valdinievole*” è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per n.14 posti letto per la zona di Pistoia e n. 16 posti letto per la zona Valdinievole;
- che l'Avviso è stato pubblicato dal 18.11.2023 al 03.12.2023 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;
- che è stato trasmesso alla SOS Procedure amministrative privato accreditato il verbale della Commissione di valutazione dell'Avviso di cui alla delibera aziendale n.1297/2023;

## RILEVATO

- che entro la scadenza sopra indicata è pervenuta l'istanza di interesse \_\_\_\_\_



- che \_\_\_\_\_ è in possesso di autorizzazione del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ e accreditamento regionale di cui alla nota regionale n. \_\_\_\_ e al Decreto GRT n. \_\_\_\_;

## **TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

### **ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale regola il rapporto fra l’Azienda UsL Toscana Centro e \_\_\_\_ per l’attivazione di n. \_\_\_\_ posti letto cure intermedie setting 3.

Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi dalle Strutture aziendali, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica. L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro.

### **ART. 3 – VOLUME ECONOMICO E RETTA GIORNALIERA**

3.1 Per i posti letto cure intermedie di cui al setting 3 oggetto del presente accordo, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati nell’allegato A della DGRT n.909/2017.

La tariffa giornaliera, come indicato nell’Avviso, ai sensi della Delibera Regionale n. 909/2017 allegato b è:

- di **€119,00** più iva se dovuta

Volume economico annuale:

3.2 L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana centro.

3.3 La Struttura accetta, per l’intera durata del contratto (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) i tetti annuali massimi sopra indicati.

3.4 Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto di cui al presente patto. L’Azienda non è vincolata al pieno utilizzo dei posti letto. Saranno retribuite esclusivamente le giornate di effettiva presenza; non è previsto il pagamento “vuoto per pieno” e non è riconosciuto il pagamento della giornata di dimissione.

Eventuale prolungamento delle giornate di degenza, rispetto a quanto previsto dalle DGRT n. 909/2017, deve essere autorizzato dalla struttura ASL/TC di riferimento.

3.5 Le parti concordano che le rette di cui al punto 3.1 sono comprensive di tutti i costi relativi all’assistenza prestata nel rispetto di quanto previsto dalle DGRT n. 909/2017 e n. 1586/2019 che prevedono che siano garantiti l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei

farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale, che ne assicura la consegna secondo gli accordi stabiliti con la ASLTC, senza oneri a carico della struttura.

Sono esclusi dalla retta i costi relativi all'inserimento di PEG, dialisi, trasfusioni e radioterapia.

In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell'Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell'Azienda medesima dopo istruttoria effettuata dall'Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l'alto costo degli stessi.

La durata massima di degenza è di 20 giorni, così come indicato dalle DGRT n. 909/2017.

3.6 La struttura dovrà garantire un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidebito, senza alcun onere a carico dell'assistito.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO**

L'attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro. L'accesso dei pazienti dimessi dall'ospedale, in corso di stabilizzazione clinica è subordinato alla valutazione dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio e a successiva autorizzazione da parte della zona distretto di residenza dell'assistito.

Nel caso di pazienti inviati dal MMG con riacutizzazione di cronicità ma senza necessità di ricovero in ospedale per acuti, l'Agenzia svolge funzione di riferimento e di organizzazione del servizio in quanto strumento operativo di governo dei percorsi ospedale – territorio che fa capo funzionalmente alla Zona Distretto.

#### **ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI**

5.1 L'organizzazione dell'assistenza è improntata al lavoro di equipe finalizzato alla condivisione progettuale e segue le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

5.2 L'assistenza medica è demandata ai rispettivi MMG e ciascuna struttura garantisce l'erogazione dell'assistenza medica necessaria nonché l'assistenza infermieristica sulle 24 ore.

5.3 La dimissione del paziente viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al Centro Dimissioni Complesse Aziendale ed alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda per quanto di competenza.

La dotazione di personale deve rispettare i parametri minimi, aggiuntivi rispetto ai parametri previsti per i moduli già presenti in struttura, in base a quanto indicato Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), s.m.i.

#### **ART. 6 – ELENCO DEL PERSONALE**

La Struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

Il primo elenco dovrà essere fornito al momento della sottoscrizione dell'accordo. Di seguito l'elenco dovrà essere inviato semestralmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D. Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

## **ART. 7 - RAPPORTI CON IL CITTADINO**

Durante il ricovero la Struttura sottoporrà al paziente un test di gradimento sui servizi offerti; il riepilogo di tali test e la Carta dei Servizi verranno inviati alla Direzione Sanitaria Aziendale e all'Ufficio URP aziendale.

I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

## **ART. 8 – CONTROLLI**

Controlli sulla qualità delle prestazioni di ricovero

### 8.1- Controlli esterni

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

In quest'ottica la Regione garantisce le linee di indirizzo e programmazione, emanando il piano annuale dei controlli (P.A.C.), che individua l'oggetto dei controlli esterni e le modalità organizzative ed esecutive. L'esecuzione dei controlli è affidata al Team di Area Vasta, che effettua le verifiche direttamente presso le strutture erogatrici (DGRT 188/2019).

L'attività di controllo del Team di Area Vasta è sistematica con cadenza trimestrale e i risultati vengono trasmessi dal Responsabile del Team al Nucleo Tecnico Regionale e al Direttore Generale dell'Azienda Usl.

### 8.2-Controlli interni

L'Azienda, indipendentemente dai controlli esterni, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sia sulla produzione di ricovero che sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle Strutture Private in Convenzione.

La struttura si impegna a riallineare la fatturazione coerentemente ai controlli sanitari, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo.

Le verifiche sulla produzione dei ricoveri hanno il compito di accertare, mediante l'analisi dei flussi informativi e delle cartelle cliniche, i seguenti aspetti:

- l'appropriatezza del setting assistenziale, con strumenti specifici definiti a livello regionale secondo presupposti tecnico scientifici
- la correttezza della codifica delle schede di dimissione ospedaliera sia dei ricoveri per acuti che in riabilitazione ed in lungodegenza;
- l'appropriatezza dell'invio del paziente alla struttura privata accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri clinici e di continuità assistenziale che saranno stabiliti con apposito Protocollo dall'organo accertante.
- la completezza, la correttezza e la qualità dei flussi dei dati e la loro corrispondenza alla prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali erogate.

Al termine della verifica, l'Organo accertatore dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Società.

Le attività di controllo interno sono disciplinate da apposito Regolamento, che individua la struttura deputata al controllo e gli ambiti dello stesso, nonché il Piano Annuale dei Controlli Interni, con cui si provvede alla programmazione dell'attività di controllo e verifica nel corso dell'anno.

### 8.3 -Controllo campionario

La Struttura si impegna ad effettuare l'autocontrollo su un campione casuale del 10% delle cartelle cliniche su tutti i casi ricoverati con relativa segnalazione sul flusso SDO. Il campione casuale sarà estratto dalla Società direttamente sul software Web GAUSS con cadenza mensile, sia per quanto riguarda il 10% sia per i DRG a rischio di inappropriatezza. La Struttura inserirà i risultati del controllo campionario negli appositi campi previsti dal software web GAUSS. L'Azienda effettuerà il monitoraggio da web GAUSS dell'avvenuto controllo ( DGRT 1140/2014 e DD 6233/2014). La commissione multidisciplinare, prevista Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), s.m.i. dovrà verificare con controlli sistematici che la presenza del personale sia effettivamente commisurata al livello assistenziale degli ospiti presenti nel modulo Cure Intermedie, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia, nonché riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi a carattere strutturale e il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. Il mancato rispetto dei parametri previsti determinerà quanto disposto dalla normativa vigente in materia..

L'Azienda si riserva inoltre, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante

accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione e dell'opzione fatta dal cittadino sulle modalità della sua erogazione.

La SOS Procedure amministrative del privato accreditato si riserva di acquisire la documentazione necessaria ai controlli e alle verifiche di tipo amministrativo.

#### **ART. 9 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI**

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a fornire mensilmente un rendiconto cartaceo con l'elenco dei nominativi degli ospiti e relative presenze, alla SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato che provvederà ad eseguire le verifiche di congruità con i referenti sanitari. Tale invio va effettuato entro il 15 del mese successivo. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti.

#### **ART. 10 - MODALITÀ RICHIESTA PAGAMENTI**

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto decreto, il sistema di gestione "NSO – Nodo di smistamento degli Ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SDI, e al codice univoco identificativo di questa Azienda che è UFYJGZ (Firenze). Sarà cura di questa Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

#### **ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza, esclusa la giornata di dimissioni, di cui all'art. 3, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura alla SOC Fornitori.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

## **ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Su tutti i documenti fiscali relativi dovrà essere riportato il codice CIG attribuito al presente contratto.

## **ART. 13 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi\_\_\_\_\_si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura si impegna ad attuare e mantenere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla DGRT n. 995/2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

## **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di gravi inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a giustificare le inadempienze entro 30 giorni, l'Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa.

In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista dal presente articolo, anche l'ipotesi del mancato perfezionamento dell'accreditamento o del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Toscana.

Il contratto si risolverà “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta elettronica certificata o fax, in caso di :

- a) frode;
- b) perdita requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

## **ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - SOSPENSIONI - PENALI**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC o fax, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda la competente struttura aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un

massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell'art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla DGRT n.995/2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

#### **ART. 16 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell'Azienda.

1. Vengono individuati:

a) per gli aspetti amministrativi dell'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti relativi all'accordo contrattuale

- il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato per gli aspetti di liquidazione e monitoraggio attività

b) per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:

- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie /il Direttore SOS Coordinamento Sanitario della Zona Pistoia /il Direttore SOS Coordinamento Sanitario della Zona Valdinievole

- il Direttore Dipartimento medicina e specialistiche mediche

- il Direttore SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate

- il Direttore SOS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali

- il Direttore SOC Governo area convenzionati

b) per \_\_\_\_\_

- il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

#### **ART. 17 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale

[www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'«Atto di nomina

a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e \_\_\_\_\_, di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 19 – DECORRENZA e DURATA**

Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e ha durata di..... mesi come indicato nella Delibera aziendale \_\_\_\_\_

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi .

#### **ART. 20 - SPESE**

Il presente contratto, consta di n. \_\_\_pagine, da conservarsi agli atti dell'Ufficio Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Le spese di bollo sono a carico \_\_\_\_\_, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

La Struttura si impegna ad inviare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la lista delle attrezzature e macchinari posseduti, necessari per erogare l'assistenza oggetto del presente atto e l'elenco del personale di cui all'art.6

Letto, approvato e sottoscritto,

data \_\_\_\_\_

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOS

Procedure amministrative

privato accreditato

Dott.ssa Biancarosa Volponi

*(documento firmato digitalmente)*

per \_\_\_\_\_

il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_  
*(documento firmato digitalmente)*



## ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegata dal Direttore Generale con delibera n..... del .././.....

### E

"....." di seguito denominata "Struttura", partita C.F.....P.IVA. .... con sede legale in .....(..), Via ....., nella persona del proprio rappresentante legale ..... nato a ..... il .././..... e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti";

### Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda e "....." hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n ..... del / / ..... avente ad oggetto l'acquisizione di n.... posti letto di cure intermedie setting 3 residenzialità assistenziale intermedia (bassa intensità) dalla data apposta digitalmente al .....);



- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato a “.....” di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’acquisizione di n.... posti letto di cure intermedie setting 3 residenzialità assistenziale intermedia (bassa intensità) dalla data apposta digitalmente al .....) come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n..... del .././..... che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), “.....” , RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente all’acquisizione di n.... posti letto di cure intermedie setting 3 residenzialità assistenziale intermedia (bassa intensità) dalla data apposta digitalmente al .....), di cui alla delibera del Direttore Generale n..... del .././..... affidato dal Titolare al Responsabile.

### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

<sup>1</sup> [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al

trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro



raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per

implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, data dell'ultima firma digitale apposta

*per l'Azienda USL Toscana Centro*  
SOS Procedure amministrative privato accreditato  
Dott.ssa Biancarosa Volponi

*per .....*

Il rappresentante legale

Dr .....

## PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, Codice Fiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

..... (di seguito denominato Operatore Economico)  
 con sede legale a ....., Via ....., 34  
 partita IVA.....C.F. ....  
 rappresentato da Dr ..... in qualità di Legale Rappresentante

### VISTO

- Part. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Finalità del Patto

**1.1** Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

**1.2** Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

**1.3** Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

**1.4** Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

**2.1** Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

**2.2** Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

#### Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

**3.1** L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante<sup>1</sup>, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

**3.2** Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

---

<sup>1</sup> Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile<sup>2</sup>;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale<sup>3</sup>;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

**3.3** L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001<sup>4</sup>. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

**3.4** Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

#### **Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda**

---

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-generali/1939-atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**4.1** L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

#### **Articolo 5 – Sanzioni**

**5.1** Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

**5.2** La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

**5.3** L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

#### **Articolo 6 – Risoluzione controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)